



SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

Data del protocollo informatico

Ai Direttori

E p.c. Al Sindaco

Agli Assessori Comunali

OGGETTO: Partenariato pubblico privato.

Valutazione preliminare di convenienza e fattibilità della proposta.

Gentilissimi,

con riferimento alle proposte di PPP che sono pervenute e che perverranno all'Ente, preme richiamare l'attenzione sulla procedura istruttoria da seguire.

In via preliminare si rappresenta che il D. Lgs. 36/2023, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione della materia dei contratti pubblici, ha ridefinito la nozione di partenariato pubblico privato, chiarendo che non si tratta di una tipologia di contratto contrapposta al contratto di concessione - come poteva apparire dalla disciplina previgente - bensì di una complessa operazione di tipo economico in cui vi rientra, in rapporto di genere a specie, anche l'accordo concessorio.

Il partenariato viene definito all'art. 174 come un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Propedeutico alla attivazione del PPP è l'inserimento nel programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato (art 175 comma 1).

Altra importante novità, introdotta dall'art. 175 comma 2, è che il ricorso al partenariato pubblico privato debba essere preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, che richiede competenze professionali adeguate.

Tale valutazione si deve focalizzare sui seguenti elementi:

- sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private,
- sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici,
- sulla efficiente allocazione del rischio operativo,
- sulla capacità di generare soluzioni innovative,
- sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale, anche attraverso un confronto tra la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.

La norma è volta a garantire che la scelta di avvalersi dello strumento del partenariato pubblico-privato sia basata su approfondite valutazioni in ordine alla sua convenienza e fattibilità, per evitare, da un lato, che si intraprendano iniziative non realizzabili, e dall'altro, che, prendendo in considerazione tutti gli aspetti dell'operazione economica, dette iniziative risultino non convenienti per l'amministrazione.

Ai fini dell'esperimento della prescritta valutazione di convenienza e fattibilità, si rende quindi necessaria la costituzione di apposito gruppo di lavoro cui partecipano, oltre al RUP, i Direttori con competenze in ambito tecnico *ratione materiae*, contabile, giuridico e amministrativo. Nel caso in cui non fossero rinvenibili all'interno dell'Ente le adeguate professionalità ovvero nel caso in cui l'esame della proposta si rivelasse particolarmente complesso, è indispensabile esternalizzare l'adempimento a società / professionisti con competenze multidisciplinari.

In ogni caso, è necessario sottoporre al vaglio di studi professionali specializzati la verifica del PEF asseverato e della bozza di convenzione presentati dall'operatore economico, al fine di una compiuta valutazione in ordine alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria della proposta, nonché alla corretta allocazione dei rischi.

Per quanto attiene ai profili contabili, corre l'obbligo di ricordare che, in base ai vigenti principi contabili (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 punto 5.2. lettera j), "per le operazioni di partenariato pubblico privato che presentano le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del d.lgs. n. 36 del 2023, gli impegni riguardanti i canoni e i contributi destinati agli operatori privati sono imputati agli esercizi di esigibilità della spesa previsti dai relativi contratti o convenzioni. In assenza delle caratteristiche sopra richiamate, l'acquisizione dell'opera oggetto del contratto e ogni eventuale debito ad esso connesso del locatario o cedente è registrata nelle scritture contabili per l'intero valore applicando, in particolare, i paragrafi dal 3.17 al 3.20, il 3.21 e il 3.25. Conseguentemente, lo stato di avanzamento di realizzazione dell'opera e il relativo debito sono iscritti nello stato patrimoniale".

Infine, nel caso in cui la proposta di PPP riguardi un servizio pubblico locale a rilevanza economica, trova applicazione il D. Lgs. 201/2022, in particolare l'art. 14, che prevede, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, l'approvazione di un'apposita relazione ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale.

Raccomando di attenersi alle presenti direttive.
Grazie per la collaborazione.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta BELTRAME